

**ART. 43 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA**

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa verifica con la parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Ferrara, 22 aprile 2016**

Il Dirigente Scolastico

Le R.S.U.

  
  
  
